



Prot. n. 645346
del 13/11/2008

OGGETTO: Quesito concernente l'applicazione dell'art. 10, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il Comune - con richiesta di parere inoltrata al Servizio attività istituzionali, legislative e legali e da questo trasmessa, per competenza, allo scrivente Servizio Governo del territorio - chiede "di esprimersi in merito all'applicazione dell'articolo 10 comma 6 della L. 104/92" di cui riporta il testo e, in particolare, se il termine "immobile" utilizzato dalla norma "si riferisce ad edifici esistenti ed aree libere o soltanto ad edifici esistenti" e se sia da considerarsi legittima la variante urbanistica automatica che essa prevede "alla luce della recente sentenza (Corte Cost. n. 401 del 23/11/2007) che ha sostanzialmente dichiarato illegittima la norma prevista dall'art. 98 comma 2 del Dlgs. n. 163/06 la quale prevede l'approvazione di progetti definitivi e la contestuale variante allo strumento urbanistico da parte del Consiglio comunale per gli interventi infrastrutturali viari".

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) all'art. 10, comma 6, stabilisce che "l'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai centri socio - riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge" costituisce, se "localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione", "variante del piano regolatore".

Dalle parole usate dalla norma - "approvazione dei progetti edilizi ... concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai centri socio - riabilitativi .." - può desumersi, a parere di questo Servizio, che essa si riferisca sia a progetti che concernono la sistemazione o il recupero di edifici esistenti sia a progetti che concernono la realizzazione di nuovi edifici, da destinare agli scopi dalla stessa previsti.

L'art. 10 della legge n. 104/92 non specifica infatti, al comma 6 o negli altri suoi commi, se i progetti edilizi ai quali si riferisce siano di recupero o di nuova costruzione e, pertanto, consente la predetta interpretazione.

Da ciò deriva che il termine "immobile" si riferisce sia ad edifici esistenti sia ad aree libere su cui realizzare nuovi edifici.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 401 del 23 novembre 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 98, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

La predetta sentenza n. 401/2007 non tratta, neppure indirettamente, della legittimità o meno dell'art. 10, comma 6, della legge n. 104/1992.

Pertanto tale norma di legge è da considerarsi legittima ed è a tutti gli effetti in vigore.



Infatti nel nostro ordinamento giuridico una norma di legge è vigente fino a quando non sia abrogata, esplicitamente o implicitamente, da un'altra norma di legge oppure non sia dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale.

Una sentenza della Corte costituzionale che dichiara illegittima una determinata norma di legge non può essere estesa, per analogia, ad altre norme di legge che sono, o possono sembrare, a questa analoghe ma che non sono state oggetto del giudizio della Corte.

Questo Servizio fa infine presente che non ha notizia di sentenze della Corte costituzionale che riguardino l'art. 10, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.